

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2025

PREMESSA

La presente Relazione assume la finalità di esplicitare la corretta quantificazione del Fondo della Dirigenza, il rispetto della compatibilità economico-finanziaria e dei limiti di legge e di contratto, nonché facilitare le verifiche da parte degli organi di controllo.

I principi generali ai quali si è ispirata la redazione della presente Relazione tecnico-finanziaria si muovono nello spirito della trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'utenza. Infatti la relazione, secondo la normativa vigente in essere, è finalizzata:

- a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione della costituzione del Fondo, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei dati;
- a supportare l'amministrazione nella determinazione delle risorse da destinare alla remunerazione della indennità di posizione ed in quella di risultato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, utilizzando il modello obbligatorio previsto dalla Circolare R.G.S. n. 25 del 19/07/2012, parte III.

Ha il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di programmazione economica.

L'ambito di intervento è la gestione del Fondo del personale dirigente, alla luce della nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato introdotta dall'art. 57 del CCNL comparto Funzioni locali del personale dirigente 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, e delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL comparto Funzioni locali del personale dirigente 2019-2021, sottoscritto il 16 luglio 2024.

Ogni sezione dell'indice è completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che si ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione.

Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente".

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Va richiamata la circostanza che, per il fondo del personale con qualifica dirigenziale, non occorre procedere al contratto decentrato integrativo, ai sensi dei CCNL vigenti, essendo in servizio meno di 3 dirigenti.

L'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha modificato, con decorrenza 01/01/2017 il limite da osservare per la costituzione del fondo. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare, ora, il corrispondente importo determinato nell'anno 2016.

Sempre a decorrere dal 01/01/2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. La disposizione citata prevedeva la riduzione proporzionale del fondo in base alle cessazioni di personale.

Soppressa tale riduzione, il fondo nelle sue componenti stabili e variabili, ad eccezione delle risorse che sono considerate escluse dal limite, non potrà superare l'importo del fondo 2016, al netto delle riduzioni proporzionali per cessazioni riferite a quell'anno, pari ad € 315.744,52.

Il fondo relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale viene costituito annualmente, ancora ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999, che rappresenta la norma istitutiva del fondo, nonché dalle successive disposizioni contrattuali che ne hanno aggiornato e modificato la costituzione e precisamente:

- art. 1 del CCNL 12/02/2002
- artt. 23/24 del CCNL 22/02/2006
- art. 4 del CCNL 14/05/2007
- art. 16 del CCNL 22/02/2010
- art. 5 del CCNL 03/08/2010
- art. 57 del CCNL 17/12/2020

In data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il personale dirigente relativo al triennio 2019-2021 che all'art. 39 ha introdotto degli incrementi da apportare al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (incremento stabile a regime del 2,01% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti e possibile incremento deciso dagli Enti, in base alla propria capacità di bilancio, a decorrere dall'anno 2022 pari allo 0,22% del medesimo monte salari).

Art. 39 Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

- 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.
- 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
- 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

La disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è rimasta sostanzialmente quella contenuta nell'art. 57 del precedente CCNL 17 dicembre 2020 in aggiunta al quale occorre ora considerare anche gli incrementi introdotti dall'art. 39 del CCNL 16 luglio 2024.

Il CCNL 17.12.2020 ha riscritto dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione del fondo e, inoltre, con l'art. 62 ha disapplicato tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatto salvo l'articolo 27, commi 1 e 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.2.2006, espressamente confermato dalle nuove disposizioni.

Sulla base della disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020, pertanto, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall'anno 2021 risulta costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% del monte salari dirigenza 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della L. n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle

mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per le Camere di commercio è espressamente previsto, nell'art. 57 comma 4, che lo stanziamento di tali risorse debba essere subordinato alla verifica dell'insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 784 della L. 205/2017.

Il nuovo CCNL 16.07.2024 introduce i seguenti incrementi al fondo per la retribuzione di posizione di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 da calcolarsi come importo percentuale sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti:

- art. 39 comma 1: incremento stabile pari allo 0,46% a decorrere dal 1° gennaio 2020, rideterminato nel 2,01% a decorrere dal 1° gennaio 2021
- art. 39 comma 3: possibilità per gli Enti di prevedere, in base della propria capacità di bilancio, un ulteriore incremento delle risorse in misura non superiore allo 0,22% da considerare non sottoposto al Limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

Le risorse del Fondo così costituite devono essere annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato, in base all'art. 57 comma 3 CCNL 17.12.2020, riservando a quest'ultima non meno del 15% del fondo stesso.

Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno.

Infine, nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo.

La composizione delle risorse decentrate per l'anno 2025 del personale dirigente viene di seguito dettagliata ed esplicitata avvalendosi, tra l'altro, anche degli schemi e delle indicazioni fornite nel tempo dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari per la compilazione della tabella del conto annuale riguardante il fondo per la contrattazione integrativa, nonché nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che per quanto concerne il personale dirigente non esiste a livello contrattuale, neppure a seguito dell'ultimo rinnovo, una distinzione nella composizione delle risorse decentrate analoga a quella introdotta a partire dal 2004 per il personale non dirigente, ed in particolare tra risorse stabili e risorse variabili.

La Ragioneria Generale dello Stato, inizialmente con le tabelle del conto annuale e poi con gli schemi delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dei contratti decentrati

integrativi, ha tuttavia proceduto, in via interpretativa ed estensiva, a classificare ciascuna voce di costituzione del fondo a seconda che fosse riconducibile nell'ambito delle risorse fisse e ricorrenti piuttosto che delle risorse variabili, ciò al fine dichiarato di uniformare gli schemi di rappresentazione delle risorse decentrate.

In assenza al momento di linee guida ufficiali in merito alla suddetta classificazione tra risorse stabili e risorse variabili in relazione alle nuove voci di costituzione del Fondo risorse decentrate per la dirigenza a partire dall'anno 2021, si ritiene di redigere la presente relazione tecnico-finanziaria in analogia a quanto è stato fatto per il personale non dirigente riservandosi di adeguare la rappresentazione e l'esposizione delle diverse componenti del Fondo alle eventuali future indicazioni che emergeranno.

In applicazione del nuovo CCNL il fondo per la dirigenza per l'anno 2025 viene in questa sede costituito in euro 242.709,14, rispettando il richiamato limite delle risorse del fondo 2016.

Per quanto attiene sia la quantificazione del limite 2016 che l'importo complessivo del fondo 2025 al netto degli incrementi introdotti dal CCNL 16/07/2024, bisognerà far riferimento innanzitutto alla nota Aran n. 18640 del 22/05/2015 che, per quanto alla quantificazione per il nuovo Ente delle risorse per i fondi delle risorse decentrate, stabilisce che, per le Camere di Commercio risultanti da un accorpamento, le risorse stabili sono pari alla somma di quelle già determinate presso ciascuna camera, mentre per quelle variabili esse vengono eventualmente determinate a regime, per ogni periodo annuale, attraverso l'autonoma applicazione da parte del nuovo soggetto giuridico delle specifiche disposizioni contrattuali.

Già nella relazione tecnico finanziaria del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'anno 2023, si è fatto riferimento ai verbali dei Collegi dei Revisori delle ex Camere di Commercio che hanno certificato, ciascuno, il Fondo 2020 della Camera di riferimento e il rispetto del limite del 2016, quantificandoli, in modo da arrivare per somma algebrica a definire entrambe le grandezze complessive.

In dettaglio, il Collegio dei Revisori dei Conti della ex Camera di Commercio di Catanzaro, esprimendo parere favorevole con verbale n. 7 del 22.09.2021, ha certificato la compatibilità finanziaria di tali risorse per l'anno 2020, per cui l'Unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020 per la ex Camera di Commercio di Catanzaro viene determinato in Euro 78.390,16, mentre l'incremento stabile degli importi della RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 17/12/2020 viene certificato in Euro 6.088,29. L'importo complessivo soggetto a vincolo risulta, quindi, pari ad Euro 84.478,45. L'incremento, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17/12/2020, di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi, secondo le regole vigenti, sul monte salari anno 2015 della dirigenza, viene certificato in Euro 2.915,02. Il limite del 2016 viene riportato in Euro 136.640,80.

Ancora, il Collegio dei Revisori dei Conti della ex Camera di Commercio di Crotone, esprimendo parere favorevole con verbale n. 2 del 21.05.2020, ha certificato la compatibilità finanziaria di tali risorse per l'anno 2020, per cui l'Unico importo annuale di cui all'art. 57,

comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020 per la ex Camera di Commercio di Crotone viene determinato in Euro 71.113,78. L'importo complessivo soggetto a vincolo risulta, quindi, pari ad Euro 71.113,78. L'incremento, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17/12/2020, di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi, secondo le regole vigenti, sul monte salari anno 2015 della dirigenza, viene certificato in Euro 1.715,46. Il limite del 2016 viene riportato in Euro 78.418,39.

Per quanto al Collegio dei Revisori dei Conti della ex Camera di Commercio di Vibo Valentia, esprimendo parere favorevole con verbale n. 36 del 31.05.2021, ha certificato la compatibilità finanziaria di tali risorse per l'anno 2020, per cui l'Unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020 per la ex Camera di Commercio di Vibo Valentia viene determinato in Euro 73.918,94. L'importo complessivo soggetto a vincolo risulta quindi pari ad Euro 73.918,94. L'incremento, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17/12/2020, di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi, secondo le regole vigenti, sul monte salari anno 2015 della dirigenza, viene certificato in Euro 1.822,49. Il limite del 2016 viene riportato in Euro 100.685,33.

A tali risorse andranno a sommarsi gli incrementi introdotti dal CCNL 16/07/2024.

E' necessario precisare che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 per il fondo della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016, ammontante ad € 315.744,53, è stato rideterminato dalla Giunta camerale con delibera n. 86 del 5 novembre 2024 in riduzione per un importo di € 11.357,97, per un importo pari ad € 304.386,55, per come di seguito rappresentato:

	Fondo	Fondo Elevate	Fondo personale	Fondo	Totale
	dirigenza	qualificazioni	non dirigente	straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	315.744,52	137.592,34	334.548,18	22.359,11	810.244,15
VARIAZIONE LIMITE 2016 DGC 86/2024	-11.357,97	11.357,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV DOPO INCREMENTO FONDO EQ	304.386,55	148.950,31	334.548,18	22.359,11	810.244,15

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse fisse sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il totale complessivo

delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a 264.487,77 euro. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 229.511,17 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 34.976,60 euro, a titolo di incremento derivante dal rinnovo del CCNL 17.12.2020 di cui all'art. 56 comma 1 e di incremento derivante dal rinnovo del CCNL 16 luglio 2024 di cui all'art. 39 comma 1, non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001".

È possibile suddividere le risorse stabili in due gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate e incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL.

- Risorse storiche consolidate
- Unico Importo Annuale (art. 57 c. 2 lett. a) CCNL 17.12.2020): 235.964,14 euro della cui quantificazione in sede di prima applicazione del CCNL con determinazioni delle disciolte Camere e della cui certificazione da parte dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti si è già data evidenza.
- Si tratta delle risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020. Risulta pertanto composto da:
- 1) Risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, pari a 223.422,88 euro.
- 2) Incremento art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 corrispondente all'1,53% del monte salari relativo alla dirigenza dell'anno 2015, quantificato in 6.452,97 euro.
- Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, tale incremento di natura contrattuale non è assoggettabile al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").
- 3) Retribuzione individuale di anzianità (RIA) relativa al personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020, pari a 6.088,29 euro.

Importo unico consolidato comprensivo della RIA	229.511,17
Risorse ex art. 56 comma 1 CCNL 17.12.2020 (incremento dell'1,53% del monte salari anno 2015)	6.452,97
Totale importo unico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL 17.12.2020	235.964,14

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti da CCNL successivi a quello del 17.12.2020:

1) Incremento art. 39 comma 1 del CCNL 16.07.2024 corrispondente al 2,01% del monte salari relativo alla dirigenza dell'anno 2018, quantificato in 6.745,00 euro.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, tale incremento di natura contrattuale non è assoggettabile al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

CCNL 17/07/2024 Art. 39 c. 1		6.745,00
Importo pari al 2,01% del monte salari della dirigenza per l'anno 2018, al netto di oneri riflessi e irap	6.745,00	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente e risultano scomponibili essenzialmente in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati viene fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo).

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Non sono presenti risorse variabili.

<u>Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo</u>

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	
A) Fondo tendenziale		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	242.709,14	
Risorse variabili	-	
Totale Fondo tendenziale	242.709,14	
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale		
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-	
Decurtazione risorse variabili	-	
Totale decurtazioni Fondo tendenziale	-	
C) Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	242.709,14	
Risorse variabili	-	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	242.709,14	
Altre decurtazioni	-	
Totale Fondo disponibile	242.709,14	

<u>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u> Parte non pertinente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In base ai CCNL vigenti, la Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia non è tenuta alla definizione di un contratto integrativo, avendo un numero di dirigenti inferiore a 3. Pertanto, la destinazione avverrà come di seguito, dopo l'apposita informativa sindacale:

Le risorse stabili valgono a finanziare le indennità di posizione dei dirigenti e del Segretario generale, previa adeguata ponderazione del loro "peso" secondo il sistema di valutazione.

Le residue risorse stabili e le risorse variabili valgono a finanziare le indennità di risultato dei dirigenti, dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV e il successivo apprezzamento da parte della Giunta delle proposte di valutazione del personale dirigente formulate dall'OIV, la retribuzione di risultato verrà erogata al personale dirigente.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse disponibili per l'anno 2025 per il personale dirigente, pari a Euro 242.709,14, costituite per come previsto dalla nota ARAN n. 18640 del 22/05/2015, sono destinate a remunerare la retribuzione di posizione e risultato delle quattro figure dirigenziali previste nelle strutture organizzative degli Enti confluiti nella Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nel rispetto degli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali contenenti la definizione del relativo corrispettivo.

Preso atto della suddetta destinazione, va tenuto conto del fatto che il fondo in oggetto è destinato a remunerare il trattamento economico accessorio del solo dirigente in convenzione fino alla concreta assunzione di ulteriore personale dirigente e che, quindi, il fondo probabilmente non verrà utilizzato nella sua totalità.

Tali economie accertate a consuntivo, proprio in quanto risorse già aventi una specifica destinazione, non verranno portate ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma genereranno una corrispondente economia di bilancio.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Non è presente contrattazione integrativa.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Retribuzione di risultato della dirigenza.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Gli importi relativi alla retribuzione di posizione del personale dirigente vengono definiti dalla Giunta camerale nel rispetto delle norme vigenti. Per il 2025 la retribuzione di posizione del dirigente in convenzione è definita dalla convenzione sottoscritta dai due Enti. La Giunta camerale deve ancora definire gli importi relativi al finanziamento della retribuzione di risultato del personale dirigente. Dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV e il successivo apprezzamento delle proposte di valutazione del personale dirigente formulate dall'OIV da parte della Giunta, la retribuzione di risultato verrà erogata al personale dirigente.

<u>Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u> Voce non presente

<u>Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</u>

- a) <u>attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>
 Le risorse "fisse" ammontano a € 242.709,14 e finanziano tutte le destinazioni di utilizzo per la retribuzione di posizione. Pertanto le destinazioni di utilizzo della retribuzione di posizione sono tutte finanziate con risorse fisse.
- b) <u>attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi</u> economici

La definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 29 del CCNL – Area Dirigenza del 23.12.1999.

La retribuzione di risultato viene corrisposta solo a seguito del processo di valutazione e previa validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV.

c) <u>attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)</u>
Tale vincolo non è riferibile alla dirigenza.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Confronto 2024 e 2025				
	2024	2025		
Totale risorse fisse	€ 242.709,14	€ 242.709,14		
Totale risorse variabili	€ 21.778,63	€ 0,00		
Riduzione per cessazioni art. 1, comma 236, Legge 208/2015 – Legge di stabilità – abrogato dall'art. 23 comma 2 d.lgs n. 75/2017				
Totale A	€ 264.487,77	€ 242.709,14		
Componenti escluse dal limite	€13.197,97	€ 13.197,97		
Somme provenienti anno precedente	€ 21.778,63	€0,00		
Totale B	€ 34.976,60	€ 13.197,97		
Totale limite fondo A-B	€ 229.511,17	€ 229.511,17		
Totale disponibile del Fondo - Tabella 15 Conto annuale - Circolare Mef 16/2012 - DGC 86/2024	€ 304.386,55	€ 304.386,55		

Viene rispettato il vincolo del limite di cui all'art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017, rideterminato in riduzione dalla delibera n. 86/2024 della Giunta camerale, come già richiamato in precedenza.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono state inserite nel Preventivo 2025 approvato dall'ente camerale con deliberazione del Consiglio n. 17/2024. Ciò consente una verifica costante e sistematica tra il sistema contabile e i dati del fondo della dirigenza.

<u>Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.</u>

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2024, posto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 e ridotto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 86/2024, risulta rispettato.

<u>Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziari e dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.</u>

Il totale del fondo trova copertura nel relativo conto elementare 321014 del Preventivo economico 2025 della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Allegato schema analitico Fondo Dirigenza - ANNO 2025

Il Responsabile del Servizio IV dott. Giacomo Faustini

Il Segretario Generale f.f. dott. Ciro Di Leva

Firmato digitalmente da:
Faustini Giacomo
Firmato il 05/05/2025 11:33
Seriale Certificato: 3050451
Valido dal 04/12/2023 al 04/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA